

Verbale di Assemblea Straordinaria dell'Associazione

Unione Donne in Italia - Udi Carpi Aps

con sede in Carpi via Medaglie D'oro, 2

C.F. 90014130364

Oggi 7 febbraio 2023 alle ore 17.00 presso la sede dell'Associazione in Carpi, via Medaglie D'Oro n. 2 si svolge in seconda convocazione l'assemblea straordinaria dell'Associazione "Unione Donne in Italia - Udi Carpi Aps" per deliberare sul seguente odg:

- 1 - Provvedere alle modifiche statutarie richieste per l'iscrizione al Runts
- 2 - Varie ed eventuali

Presiede l'assemblea la Presidente Sara Guglielmino che verifica la valida costituzione dell'assemblea in base alle norme statutarie, sono presenti otto socie e risultano otto deleghe da socie deleganti.

Chiama a fungere da segretaria la socia Rota Patrizia.

La Presidente illustra poi ai presenti le motivazioni che hanno portato a riconvocare l'assemblea straordinaria; attualmente l'associazione si trova ancora nello stato di trasmigrazione dal vecchio registro regionale e che per essere iscritta al nuovo registro nazionale del terzo settore (Runts) è necessario apportare nuove modifiche allo statuto, modificare l'art. 1, l'art. 6 e alcune piccole correzioni in varie parti dello statuto, come richiesto dagli organi competenti.

La segretaria Patrizia Rota pertanto procede a dare lettura completa dello statuto con le relative modifiche e dopo ampia discussione le socie presenti all'unanimità deliberano di approvare lo statuto nella sua nuova formulazione, comprese le modifiche dell'art. 1 e dell'art. 6.

Le socie presenti incaricano la Presidente alla formalizzazione delle modifiche deliberate nella presente assemblea attraverso la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate e la comunicazione agli organi competenti al fine di ottenere l'iscrizione al nuovo registro nazionale del terzo settore. Si sottolinea che la presente modifica statutaria è esente dall'imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 comma 5 e 3 del D.Lgs 117/17 in quanto trattasi di associazione di promozione sociale.

Visto che non sono presentate varie ed eventuali, l'assemblea si scioglie alle ore 18.20.

La Presidente Sara Guglielmino

La Segretaria Patrizia Rota

Sara Guglielmino

Patrizia Rota

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Modena
Ufficio Territoriale di Carpi

Registrato il 09 FEBBRAIO 2023

N° 293 Atti Privati Serie 3

€ — (ESENTE X ADEGUAMENTO TERZO SETTORE)

Per IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
II COLLABORATORE TRIBUTARIO

Firma su delega del
Direttore provinciale.

Dott. Sabato DE VITO

Sabato De Vito



Unione Donne in Italia - Udi Carpi Aps

C.F. 900 141 30364

Carpi, 7 Febbraio 2023

STATUTO

Art 1 Denominazione e finalità.

L'Unione Donne in Italia - Udi Carpi-APS è una libera associazione autonoma, pluralista e apartitica di promozione politica, sociale e culturale senza scopo di lucro. È un centro di vita associativa, di dialogo, di scambio culturale soprattutto tra donne, sia nate in Italia, che nate altrove e viventi in Italia. Si ispira a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti.

L'Udi di Carpi si riconosce nello statuto nazionale, approvato in assemblea del Coordinamento Nazionale Udi, aderisce all'Udi nazionale e, nel contempo, è un'associazione autonoma dal punto di vista organizzativo, amministrativo e contabile, ha la propria sede a Carpi, attualmente in Via Medaglie D'Oro, 2. Ha **durata illimitata.**

Possono aderire all'Udi tutte le donne e tutte le persone che si riconoscono nella finalità dell'associazione, che condividono il presente Statuto.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune. E' data facoltà al Consiglio Direttivo di cambiare la sede legale, ove ne ravvisi la necessità previa deliberazione dell'assemblea dei soci.

L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli enti gestori di pubblici albi e registri nei quali è iscritta.



Art 2 Scopi ed attività

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato delle proprie associate.

L'Udi di Carpi, richiamandosi alla storia ed alle lotte di emancipazione e liberazione della donna, si propongono di agire nei seguenti ambiti, individuati fra le **attività di interesse generale**, di cui all'art.5 del decreto legislativo 117-17 "Codice del Terzo settore":

- trasmissione della memoria storica, ripudio della guerra come strumento delle controversie internazionali, rivolgendo particolare attenzione alle nuove generazioni, ricercando forme e modalità relazionali idonee;
- conoscenza, valorizzazione e divulgazione dei pensieri, dei saperi e di opere di donne nei vari campi di interesse storico, filosofico, politico, economico, giuridico, psicologico, sociale, artistico, ecc;
- attuazione di una effettiva democrazia paritaria ovunque si decida, promuovendo e sostenendo la partecipazione della donna alle Istituzioni;
- studio ed approfondimento delle tematiche sociali, giuridiche, psicologiche, culturali che sottendono la violenza alla donna nella nostra società e tra le mura domestiche;
- elaborazione, proposizione ed attuazione di percorsi culturali e progetti per l'affermazione del diritto al lavoro come mezzo per l'autonomia personale, del diritto alla salute, alla sessualità, alla scelta libera e responsabile della maternità;

- conoscenza, divulgazione dei diritti delle donne ovunque, sostegno ed impegno per il loro esercizio concreto e per superarne gli ostacoli culturali, sociali, legislativi, organizzare iniziative, convegni, giornate di lavoro e di studio su questi temi, sia di interesse locale, che regionale, che nazionale;
- produzione, divulgazione, diffusione di materiali, libri, riviste del pensiero femminile, anche in collaborazione con altri;
- privilegiare il confronto con altre Udi, collaborare, confrontarsi con associazioni di donne native ed emigranti.

In particolare l'associazione è attiva nei seguenti settori ai sensi dell'art. 5 dlgs 117/17:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Nel corso dell'attività dell'Udi di Carpi, possono essere esercitate a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, le attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo le previsioni del presente statuto e nei criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale, con le modalità operative deliberate dal proprio Consiglio Direttivo.

Per lo svolgimento delle suddette attività, l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati volontari. Può inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dalla attuale normativa. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Art. 3 Adesione all' Udi

Possono aderire all'associazione altre associazioni, enti con personalità giuridica, persone fisiche, gruppi e singole associate che accettano gli scopi fissati dallo Statuto. Gli aderenti sono tenuti al pagamento della **quota associativa** stabilita dell'Udi Nazionale.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Possono essere soci dell'Associazione tutte le persone fisiche, gruppi e singole associate che si riconoscono negli scopi perseguiti dall'Associazione e vogliano concorrere al perseguimento degli stessi.



L'appartenenza all'Associazione è libera e volontaria, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni adottate dai suoi organi secondo le specifiche competenze previste dalle norme statuarie.

Sono escluse forme di partecipazione alla vita associativa puramente temporanee.

Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, le eventuali rielezioni devono essere motivate e sono impugnabili di fronte all'assemblea dei soci.

Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi soci nel libro dei soci, dopo che essi avranno versato la quota associativa.

La richiesta scritta di adesione deve contenere l'impegno ad osservare il presente statuto e lo statuto nazionale di Udi Aps.

Gli iscritti all'Associazione concorrono alle decisioni attraverso il voto in assemblea, possono accedere alle cariche sociali, che sono **ricoperte a titolo gratuito**, fatto salvo eventuali rimborsi di spese anticipate, nei limiti e negli importi precisati dalle disposizioni legislative.

Il diritto di voto si acquisisce con l'adesione.

A richiesta, gli associati possono esaminare i libri sociali, gli atti e le delibere dell'associazione.

Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 30 (trenta) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio direttivo per:

- a) mancato versamento della quota associativa per un anno.
- b) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione.
- c) persistenti violazioni degli obblighi statuari.

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alle restituzioni delle quote associative versate. La quota sociale non è trasmissibile, né rivalutabile.

Art.4 Risorse economiche:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello stato, delle regioni, di enti locali, di enti istituzionali pubblici;
- d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte nei limiti di cui all'art 6 del codice del terzo settore in maniera secondaria e strumentale rispetto alle attività d'interesse generale;
- g) erogazioni liberali di associati e dei terzi;



h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste, sottoscrizioni anche a premi, pesche, vendita manufatti e prodotti tipici.

Eventuali avanzi di gestione sono obbligatoriamente impiegati per le attività di interesse generale e/o attività diverse finalizzate ai compiti istituzionali dell'Associazione. L'Associazione non ha fini di lucro. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente, non può essere ripartito tra i soci né durante la vita dell'Associazione, né all'atto del suo scioglimento.

Il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termina rispettivamente il 1° Gennaio e il 31 Dicembre di ogni anno.

L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio direttivo e viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Nel bilancio viene adeguatamente documentata a cura del Consiglio Direttivo la natura secondaria e strumentale delle eventuali attività diverse realizzate dall'associazione ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore.

Art 5 Organi dell'Associazione:

- a) L'assemblea delle socie/i ;
- b) Il coordinamento o Consiglio Direttivo;
- c) La legale rappresentante o Presidente;

Alle titolari delle cariche può essere riconosciuto il rimborso delle spese sostenute nell'ambito delle attività istituzionali.

Tutti gli organi collegiali dell'associazione possono riunirsi sia in presenza che in collegamento per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire in tempo reale lo svolgimento dei lavori e di intervenire nella discussione sugli argomenti all'ordine del giorno.

Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano la presidente e la segretaria. I membri degli organi potranno esercitare, attraverso la teleconferenza o la video conferenza, tutti i loro diritti, compreso il diritto di voto.

È consentito inoltre il voto elettronico o per corrispondenza.

Art 6 L'Assemblea

E' l'organo sovrano dell'associazione.



Hanno diritto di partecipare all'assemblea, sia ordinaria, che straordinaria, tutti i soci. Di norma, l'assemblea si autoconvoca una volta per l'altra.

La convocazione a tutti i soci avviene con preavviso di almeno 7 giorni di calendario con lettera, o via e-mail con conferma di lettura. L'avviso deve indicare data, sede, orario e ordine del giorno.

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio consuntivo, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sull'eventuale trasformazione, fusione o scissione dell'associazione.

L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente, e in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci.

In seconda convocazione, da svolgersi in un giorno diverso da quello fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti.

Per modificare lo statuto occorrono, in proprio o per delega, in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il numero costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno un mese dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida con la presenza di almeno un terzo dei soci e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

L'assemblea stabilisce di volta in volta la socia/o che ha il compito di coordinare e verbalizzare la seduta.

L'assemblea vota per alzata di mano, tranne per decisioni che riguardano persone.

L'assemblea indirizza tutta l'attività dell'associazione ed in particolare le spettano i seguenti compiti:

in sede ordinaria:

- a) discutere e deliberare sui bilanci preventivi e consuntivi predisposti dal Consiglio Direttivo;
- b) nominare la legale rappresentante dell'Associazione e la Tesoriera;
- c) fissare, su proposta del Direttivo, i contributi associativi con riferimento a

quanto stabilito dall'Udi Nazionale;

- d) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- e) deliberare sulle direttive d'ordine generale dell'Associazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza;
- f) deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal coordinamento;
- g) revocare gli organi sociali e deliberare eventuali azioni di responsabilità nei loro confronti
- h) deliberare l'esclusione dei soci su proposta del consiglio direttivo;

in sede straordinaria

- a) Scioglimento dell'associazione;
- b) Modifiche allo Statuto e operazioni straordinarie quali fusione, scissione e trasformazione;
- c) Ogni altro argomento straordinario proposto dal Direttivo.

Art.7 Il Coordinamento o Consiglio Direttivo

E' responsabile verso l'Assemblea degli associati e della gestione dell'Associazione. Ha il compito di:

- a) deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'Assemblea;
- b) predisporre il bilancio preventivo ed il rendiconto annuale da sottoporre all'assemblea;

c) altri compiti indicati nel presente statuto o deliberati di volta in volta dall'assemblea.

Il coordinamento è eletto dall'assemblea ed è composto da socie/i, con un minimo di 3 e un massimo di 9. Il numero dei componenti viene deliberato dall'assemblea stessa. Il coordinamento assume le proprie decisioni a maggioranza semplice con voto palese. Le **riunioni del coordinamento** sono convocate di norma **almeno 4 giorni** prima con avviso telefonico o scritto, o via e-mail con conferma di lettura. L'avviso deve contenere data, ora sede e ordine del giorno, salvo i casi d'urgenza, e sono valide con la presenza di almeno 1/3 dei componenti.

Dura in carica tre anni e comunque fino a quando l'assemblea ordinaria procede al rinnovo delle cariche associative ed è rieleggibile.

Art.8 La legale rappresentante o Presidente

Rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi ed in giudizio.

Alla legale rappresentante spetta la firma degli atti sociali, che impegnano l'Associazione, sia nei riguardi dei soci, che dei terzi. In caso di impedimento, può delegare un'altra socia/o a rappresentarla.

Il potere di rappresentanza attribuito al presidente, ed eventualmente ad altri membri Consiglio Direttivo è generale.

Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

La legale rappresentante è eletta dalla assemblea dei soci, cura l'esecuzione delle



decisioni prese dal Direttivo e, in caso di urgenza, ne assume i poteri, salvo ratifica ed approvazione del Direttivo nella prima assemblea. Resta in carica fino alla assemblea ordinaria che procederà al rinnovo delle cariche associative.

Art.9 La Tesoriera o amministratrice

Cura la gestione del bilancio dell'Associazione e ogni altro compito a lei demandato dall'assemblea e dal coordinamento. A lei è affidata la tenuta del registro delle associate o aderenti Udi Carpi, del registro delle adunanze e delle deliberazioni con trascrizione dei verbali.

Art. 10 Varie

In caso di **scioglimento** dell' Udi di Carpi, eventuali risorse, beni saranno devoluti all'Udi Nazionale o ad altre Udi territoriali o ad associazioni che perseguono finalità sociali, senza scopo di lucro. La decisione, su proposta del Consiglio Direttivo, spetta all' Assemblea ed è sottoposta al parere positivo dell'Ufficio Regionale del registro unico del terzo settore

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Per quanto non previsto, o non espressamente indicato nel presente Statuto, si fa riferimento a norme di legge in vigore in materia.

Il presente statuto è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5 del Codice del Terzo Settore. È soggetto a tassa di registro in misura fissa.

Si considera inoltre esente dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 82 comma 3 del Codice del Terzo Settore in caso di modifiche necessarie da adeguamento normativo.

Letto, approvato e sottoscritto Carpi, 7 Febbraio 2023

La Presidente Sara Guglielmino Sara Guglielmino

La segretaria Patrizia Rota Patrizia Rota